

La presente deliberazione viene affissa il 10 OTT, 2014 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di benevento, approvata con i poteri del Consiglio, n. 35 del 09 OTT, 2014

OGGETTO: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019 . Approvazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 13,00 presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. Ing. **Aniello Cimitile** per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

prende visione della proposta di seguito integralmente trascritta:

prende atto del parere, favorevole all'unanimità, espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Provinciale nella seduta del 24.09.2014, ai sensi la legge regionale n. 26 del 09.08.2012, così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 06.09.2013 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania"). Tale parere è stato espresso sulla bozza di proposta di Piano che è stata, poi, trasmessa, dall'Agenzia Sannio Europa alla Provincia di Benevento, nella versione definitiva e in conformità di tutto quanto in precedenza valutato nel lungo percorso concertativo effettuato sia attraverso la consultazione dei Comuni di Apice, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, Circello, Morcone, San Bartolomeo in Galdo e Sassinoro, nonché di CIA e Confagricoltura;

prende atto del parere dell' Ambito Territoriale Caccia, espresso dal suo Ufficio di Presidenza nella seduta del 6.10.2014;

Premesso che:

- L'art. 19, comma 1, lett. C, del decreto legislativo n. 267/2000 e l'art. 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, affidano alla Provincia le funzioni amministrative nel settore della caccia.
- L'Amministrazione Provinciale di Benevento, su delega della Regione Campania, esercita le funzioni amministrative e tecniche in materia di caccia (Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019).

- L'art. 10 della legge n.157/92 prevede che le Regioni e le Province debbano realizzare la pianificazione in materia faunistico-venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio, affidando alla Provincia il compito di elaborare i Piani;
- La legge regionale n. 26 del 09.08.2012, così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 06.09.2013 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania"), all'articolo 10:
 1. comma 1, prevede che *"la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ogni qualvolta si renda necessario modificare gli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria, propone al Consiglio regionale che, sentita la competente Commissione consiliare in materia, approva il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali"*.
 2. comma 2, prevede che *"le Province, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni in esso contenute e di quanto previsto all'articolo 9, predispongono, modificano o confermano i propri piani faunistico venatori, articolati per ambiti omogenei e basati su attività costanti di rilevazione e di censimento, previo parere dei rispettivi Comitati tecnico faunistico venatori provinciali CTFVP"*.
 3. comma 3, prevede che *"I piani faunistici provinciali hanno validità quinquennale e comprendono indicazioni e perimetrazioni dove possono essere istituite:*
 - a) *oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;*
 - b) *zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;*
 - c) *centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo;*
 - d) *centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;*
 - e) *zone e relativi periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza l'abbattimento del selvatico;*
 - f) *zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani con l'abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;*
 - g) *zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;*
 - h) *valichi montani interessati dalle rotte di migrazione;*
 - i) *il piano deve inoltre prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forme di collaborazione ed incentivazione per la migliore gestione delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) ai fini del ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna;*
 - l) *i piani faunistici provinciali includono i programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA, sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali."*
 4. Il comma 4 prevede che *"In caso di inadempienza delle Province nella formulazione dei piani faunistici o nell'adeguamento agli indirizzi regionali di coordinamento, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi di cui al comma*

